

**PROPOSTA DI CONVENZIONE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO
CON FINALITA' FORMATIVE DI PERSONE DISABILI AI SENSI DELL'ART. 12
DELLA LEGGE 68/99**

(Così come modificato dall'art. 1, comma 37 L.247/07)

Premesso che:

- le parti riconoscono l'importanza del passaggio per i lavoratori disabili, da una vita inattiva a quella lavorativa e/o da situazioni di difficile o scarsa integrazione, che potrebbero portare a una loro possibile esclusione dall'ambiente lavorativo, ad una vita di relazione in un ambiente di lavoro adeguato attraverso un percorso di inserimento lavorativo guidato;
- il disabile viene scelto dal datore di lavoro in obbligo ai sensi dell'art.1 L.68/99 così come previsto dall'allegato A;
- ai sensi dell'art. 12 L.68/99, così come modificato dall'art. 1, comma 37 L.247/07, tutti i datori di lavoro privati soggetti all'obbligo (denominati in seguito *soggetti conferenti*) possono stipulare apposite convenzioni, tramite gli Uffici competenti, con le cooperative sociali di cui all'1 comma 1 lettera b) della L.381/91 e successive modificazioni, le imprese sociali di cui al d.lgs. 24.03.06, n. 155, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale nonché con i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione (di seguito denominati *soggetti ospitanti*), finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'art.1 della predetta legge presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi si impegnano ad affidare commesse di lavoro.

Considerato che:

- tali convenzioni possono riguardare un lavoratore disabile se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero non più del 30% della quota di riserva dei lavoratori disabili da assumere se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti e che le medesime, stipulate per un periodo non superiore i 12 mesi, sono prorogabili di ulteriori 12 mesi da parte degli uffici competenti su istanza del datore di lavoro;
- la stipula della convenzione è subordinata alla contestuale assunzione del disabile a tempo indeterminato da parte del soggetto conferente, a copertura della possibile aliquota d'obbligo secondo le disposizioni di legge, e che l'impiego in modo distaccato prevede oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico dei soggetti ospitanti per tutta la durata della convenzione;
- a tali convenzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art.11, comma 7 L.68/99;
- la convenzione non è ripetibile per lo stesso soggetto, salva diversa valutazione del Comitato Tecnico di cui all'art. 6 della L.68/99;
- va chiarito che, terminato il periodo della convenzione in essere presso il soggetto ospitante, l'interessato rientrerà automaticamente presso il soggetto conferente.
- gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'art. 3 L.68/99 e con le cooperative sociali di cui all'art. 1 comma 1, lettera b) L. 381/91 e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.

Dato atto che:

- il soggetto conferente prevede l'inserimento di n disabili, attraverso il percorso personalizzato in allegato e dichiara che:

- ha stipulato con la Provincia di Milano una convenzione ai sensi dell'art. 11 L.68/99 in data Prot.....
- non ha stipulato con la Provincia di Milano una convenzione ai sensi dell'art. 11 L.68/99;
- ha chiesto parziale esonero del %, pari alla quota di n. disabili;

Sentito

- il Sottocomitato per il collocamento dei disabili istituito nell'ambito della Commissione Provinciale per il Lavoro e la Formazione che nella seduta del 15/01/09 ha approvato lo schema di convenzione ai sensi del vigente art.12 L.68/99, demandandone la stipula al Dirigente competente della Provincia;

tra

- La Provincia di Milano, rappresentata dal Direttore del Settore Lavoro dott.ssa Maria Cristina Pinoschi

- Il soggetto conferente con sede legale in , via e sede di lavoro operativa in via¹, P. IVA e codice fiscale , in persona del legale rappresentante sig.....;

- Il soggetto ospitantecon sede in , via , P. IVA e codice fiscale , in persona del legale rappresentante sig.....;

si conviene e si stipula quanto segue

1. Le premesse della presente convenzione costituiscono parte integrante della stessa;
2. Il soggetto ospitante accoglie in inserimento lavorativo temporaneo per mesi il lavoratore/trice, assunto/a a tempo indeterminato dal soggetto conferente, a far data dal , inquadrato al livello del CCNL.....per gli addettied avente le mansioni di..... come risulta dalla documentazione depositata presso il competente ufficio della Provincia di Milano;
3. L'inserimento riguarda il lavoratore/trice sig. , nato a il/...../....., residente ain via....., codice fiscalescheda anagrafica² del lavoratore n°..... presso il Centro Impiego di.....;
4. Il piano personalizzato di inserimento lavorativo per il lavoratore/trice da inserire temporaneamente presso il soggetto ospitante è quello definito in accordo fra le parti ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la voce allegato A);
5. In detto percorso, in cui sono indicati i contenuti professionali, lavorativi e relazionali da da acquisire alla scadenza naturale della commessa;
6. Il soggetto ospitante avrà di cura di comunicare al soggetto conferente ogni mesi l'esito del percorso personalizzato;
7. Il soggetto conferente si impegna, a fronte dell'inserimento del lavoratore/trice di cui al punto 2, ad affidare al soggetto ospitante commesse di lavoro nel settore ed in particolare
8. L'ammontare delle commesse di lavoro non deve essere inferiore a quello che consente al soggetto ospitante di applicare della parte normativa e retributiva del CCNL di riferimento, compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali, nonché lo svolgimento delle funzioni finalizzate all'inserimento del lavoratore/trice;
9. Nell'Allegato B) al presente atto, quale parte integrante, sono riportate le modalità applicative con cui il soggetto conferente e il soggetto ospitante definiscono il rapporto contrattuale relativamente all'affidamento e all'esecuzione delle commesse.

¹ se diverso dalla sede legale

² sostitutiva del libretto di lavoro abrogato con dlgs .297/2002

10. Il soggetto ospitante si impegna a corrispondere al lavoratore temporaneamente inserito nella sua struttura il compenso previsto dal contratto di riferimento e a corrispondere agli Enti competenti i relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

11. Si impegna altresì a realizzare le commesse affidate dal soggetto conferente secondo le modalità individuate assumendo formale impegno di riservatezza in ordine al prodotto lavorato su commessa ed alla relative tecniche produttive.

12. La Provincia di Milano, tramite i competenti Uffici, verificherà il corretto adempimento di quanto contenuto nel presente accordo, in particolare per quanto concerne la permanenza delle condizioni che consentono l'inserimento lavorativo temporaneo del lavoratore/trice presso il soggetto ospitante. Qualora l'Ente riscontri l'inosservanza dei contenuti del presente accordo, ovvero delle disposizioni di legge previste al riguardo, il medesimo potrà dichiarare decaduto ad ogni effetto l'accordo di cui alla presente convenzione, con emanazione dei provvedimenti conseguenti.

13. Le parti si danno reciprocamente atto che la convenzione stessa potrà essere rivista o modificata in relazione a modifiche legislative nazionali o regionali, nonché ad atti di indirizzo degli Enti a ciò preposti.

14. Per ogni controversia inerente l'interpretazione, esecuzione, applicazione del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano

Il soggetto conferente _____ Il soggetto ospitante _____

La Provincia di Milano _____

Milano, li//

PIANO PERSONALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO

(ai sensi dell'art. 12 della L.68/99)

Vista

- l'analisi delle situazioni lavorative del soggetto conferente la commessa di lavoro e del soggetto ospitante²
-
-
-
-
- l'analisi del bilancio di competenze della persona disabile³
-
-
-
-

il soggetto conferente, valutata la relazione conclusiva⁴ della Commissione Medica Integrata dell'ASL, a fronte dell'assunzione a tempo indeterminato del/della sig.

concorda

con il soggetto ospitante,
con l'eventuale servizio partner individuato,
e con il Servizio per l'Occupazione dei Disabili della Provincia di Milano

il percorso personalizzato temporaneo così definito

1. individuazione dei contenuti professionali, lavorativi e relazionali:

.....
.....
.....

2. competenze pratiche e teoriche che si intendono far acquisire:

.....
.....
.....

3. obiettivi di lavoro da realizzare alla scadenza naturale della commessa:

.....
.....
.....

- 3.1. eventuali modalità formative previste:

.....

- 3.2. eventuali modalità di supporto dell'inserimento lavorativo (forme di sostegno)

.....

¹ vedi rilevazioni da intervista Match

² vedi rilevazioni da valutazione Match

³ come da D.P.C.M. del 13 gennaio 2000 e la compatibilità riconosciuta dal Comitato Tecnico

3.3. azioni di mantenimento a supporto del progetto personalizzato (Intervento SIL-CFP_etc.)

.....
.....

4. mansioni attese al termine del percorso

.....
.....
.....
.....
.....

L'orario di lavoro potrà essere modulato secondo le fasi e gli esiti del percorso personalizzato.

Si prevedono *step* di verifica semestrali da realizzarsi attraverso incontri tra il responsabile dell'inserimento, il tutor aziendale e l'eventuale operatore di riferimento dei servizi territoriali per raccogliere le informazioni relative agli indicatori osservati, redigere una relazione in itinere e, se necessario, apportare aggiustamenti rispetto al programma definito originariamente.

La relazione semestrale sarà oggetto di restituzione e valutazione degli *step* con il lavoratore da parte del Servizio Occupazione Disabili al fine di attivare azioni di autovalutazione del percorso personalizzato in essere. Il soggetto ospitante, in accordo con l'eventuale servizio partner, avrà cura di comunicare al soggetto conferente a inizio inserimento e ogni 6 mesi l'esito di tale percorso.

Se le condizioni di mantenimento della commessa di lavoro dovessero terminare prima dei mesi pattuiti, l'inserimento presso il soggetto ospitante è da intendersi immediatamente sospeso e il rientro del disabile avverrà presso il soggetto conferente la commessa di lavoro.

Il soggetto conferente _____

Il soggetto ospitante _____

L'eventuale Servizio partner _____

La Provincia di Milano _____

Milano, li//

ALLEGATO B

MODALITÀ APPLICATIVE DELL’AFFIDAMENTO DI COMMESSE

(ai sensi dell’art. 12 della L.68/99)

Il soggetto conferente
a fronte dell’assunzione a tempo indeterminato del/della sig.
.....

concorda

con il soggetto ospitante, le
seguenti modalità applicative per l’affidamento e la realizzazione di commesse di lavoro:

1. Il soggetto conferente affida al soggetto ospitante l’esecuzione⁴ di
.....
(ovvero la lavorazione, l’assemblaggio, la produzione, i servizi ecc. di),
per le seguenti quantità di.....
2. Le predette lavorazioni devono svolgersi con le seguenti modalità
.....
3. Le predette lavorazioni devono essere altresì terminate entro i seguenti tempi
....., con le seguenti tolleranze
4. La quantità di commesse affidate al soggetto ospitante non sarà inferiore a quella che gli
consente di applicare la parte normativa, retributiva, previdenziale, assistenziale e di svolgere le
funzioni finalizzate all’inserimento lavorativo dell’interessato, attività tutte ammontanti a
complessivi €.....
5. A richiesta dell’Ufficio competente della Provincia, le parti dimostreranno l’ammontare delle
commesse e delle spese sostenute.
6. Per l’esecuzione di quanto commissionato, il soggetto ospitante si avvarrà di propri macchinari
ed attrezzature e della propria organizzazione.
7. Qualora il soggetto conferente ritenga non soddisfacente l’attività prestata in esecuzione del
presente accordo, contesterà il non corretto adempimento al soggetto ospitante, assegnandogli
un termine congruo per rimuovere il disservizio.
8. Qualora permanga l’inadempimento, il committente potrà risolvere il contratto con preavviso di
un mese, con contestuale comunicazione del recesso all’Ufficio competente della Provincia.
9. Qualora il soggetto conferente non assegnasse al soggetto ospitante un ammontare di commesse
sufficiente a sostenere le spese delle stesse, il lavoratore in percorso formativo temporaneo
rientrerà presso il soggetto conferente, che avrà cura di proseguire il percorso
professionalizzante concordato a suo tempo fra le parti.
10. Il presente accordo ha la medesima durata della convenzione, di cui è parte integrante e
sostanziale.
11. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo le parti concordano di far
riferimento alle disposizioni del codice Civile.

Il soggetto conferente _____

Il soggetto ospitante _____

Milano, li//

¹ Qualora non ricorressero le condizioni per definire a priori tutta la quantità di commesse, le parti potrebbero concordare di procedere ad ordini periodici verificabili e quindi di definire in tale occasione le modalità e i termini.